



BRESCIA 23 – 24 - 25 Ottobre 2009

Gruppo n. 1 – L'ascolto del minore – Elisa Ceccarelli

L'interesse superiore del minore deve essere perseguito in tutti i procedimenti che lo riguardano sia civili che penali di competenza del giudice minorile, intendendosi per tale non solo il Tribunale per i Minorenni ma anche il Tribunale Ordinario quando si occupa di minorenni: sia per deciderne l'affidamento in occasione della separazione o divorzio dei genitori, sia per assumere provvedimenti di tutela della sua persona o del suo patrimonio, di competenza del Giudice Tutelare (art. 320 segg., 343 segg. Cod.Civ., art.12 legge n.194/1978, art.3 legge n.1185/1967)

Il principio trova fondamento prima che nel nostro diritto, nella normativa internazionale che lo afferma esplicitamente e che richiede altresì la partecipazione e l'espressione dell'opinione del minore nei procedimenti come strumento per attuare il suo superiore interesse.

Nel nostro diritto, prima di essere richiesto esplicitamente dalla legge n 54/2006, l'ascolto del minore è stato oggetto di particolare attenzione da parte della magistratura minorile nell'ultimo decennio ma se ne discuteva da tempo anche tra gli studiosi¹

1) La normativa internazionale

La Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU (New York 20 novembre 1989) ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176, prevede che deve essere riconosciuto al fanciullo capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla "dovendosi dare ad essa il giusto peso relativamente alla sua età e maturità"; quindi, in ogni procedura che lo riguarda, egli deve essere ascoltato, direttamente o indirettamente, "per mezzo di un rappresentante o di un'apposita istituzione" (art.12).

Analoghe disposizioni sono state adottate a livello europeo.

- ✓ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (Nizza 7 dicembre 2000) afferma che i bambini possono esprimere liberamente, sulle questioni che li riguardano, la propria opinione che viene presa in considerazione in funzione della loro età e maturità
- ✓ La Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 25 gennaio 1996) ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77, contiene norme di immediata applicazione nel diritto interno:
 - l'art.3 riconosce ai fanciulli aventi capacità di discernimento e purchè le informazioni non siano pregiudizievoli per il loro benessere, un triplice ordine di diritti: diritto all'informazione, diritto all'ascolto, diritto all'informazione degli effetti della decisione,
 - l'art.4 riconosce al fanciullo il diritto di chieder, personalmente o tramite altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale nelle procedure che lo concernono, qualora il diritto interno privi i genitori della sua rappresentanza a causa di un conflitto di interessi con lui; un rappresentante speciale (se del caso un avvocato) può anche essere nominato dall'autorità giudiziaria (art.9),

¹ A.M. Dell'Antonio, Ascoltare il minore, Giuffrè, Collana di psicologia sociale e clinica, 1990.



IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

- l'art.6 stabilisce che l'autorità giudiziaria nella formazione delle decisioni deve :
 - preliminarmente accertarsi della completezza delle informazioni in suo possesso ed in possesso del minore,
 - se necessario consultare il minore, direttamente o tramite altre persone o organi, se necessario in privato, con una forma adeguata alla sua maturità, permettendogli di esprimere la propria opinione,
 - tenere in debito conto l'opinione del minore da cui il giudice potrà certamente discostarsi nella decisione, ma non senza averla presa in considerazione e motivatamente valutata.
- ✓ La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della sua dignità riguardo all'applicazione della biologia e della medicina (Oviedo, 4 aprile 1997) ratificata con legge 28/3/2001 n.145 prevede (art.6) che l'opinione del minore deve essere presa in considerazione in modo via via più determinante in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
- ✓ Il Regolamento Europeo n.2201/2003 del Consiglio d'Europa (c.d. Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (che abroga il Reg.CE n.1347/2000) prevede l'audizione del minore come uno dei requisiti per il riconoscimento e l'esecutività negli altri paesi europei di decisioni attinenti al diritto di visita e il ritorno del minore in caso di sua sottrazione (art.23,41,42) Il minore deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano salvo che ciò appaia inopportuno in ragione della sua età e del grado di maturità. Non è necessario che sia sentito in giudizio ma il suo parere deve essere raccolto da un'autorità competente secondo il diritto interno.

2) La normativa nazionale

a) L'ascolto dei figli minorenni nelle controversie tra genitori per il loro affidamento davanti al TO e al TM

L'ascolto dei figli minorenni da parte del giudice, non contemplato nelle norme del codice civile sulla separazione, fu introdotto dalla legge sul divorzio (n.898/1970 modificata dalla n.74/1987) che prevedeva che il giudice li sentisse, ove lo ritenesse "strettamente necessario, anche in considerazione della loro età".

Il nuovo art. 155 sexies Cod.Civ. introdotto con la legge n 54/2006 sull'affidamento condiviso prevede invece l'ascolto del minore come uno degli adempimenti dovuti del giudice che *"dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento"*.

Nel testo del progetto unificato l'ascolto era rimesso alla valutazione discrezionale del giudice ed era assimilato ai mezzi di prova (*"può assumere... mezzi di prova, nonché, salvo che particolari ragioni lo consiglino, l'audizione dei figli minori"*).

Questa impostazione fu subito criticata rilevando che sarebbe stato *"estremamente pericoloso considerare le dichiarazioni del minore come fonte di prova magari 'a carico' dell'uno o dell'altro genitore"* e si osservò che *"sarebbe stato molto meglio introdurre una norma a parte in cui si affermasse che il minore capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato dal giudice, eventualmente affiancato da esperti"*²

² cfr. le osservazioni al testo della legge allora in discussione, formulate dal Consiglio Direttivo dell'AIMMF in data 21/2/05



IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

Il testo definitivo della norma limita la discrezionalità del giudice, ma pone una cesura rispetto alla previsione della facoltà di assumere anche d'ufficio mezzi di prova il che rende anche lessicalmente più evidente che l'audizione non può essere considerato un mezzo di prova ³.

a.1 Ascolto obbligatorio o facoltativo?

Dalla tassativa indicazione della norma, al momento della sua entrata in vigore gli interpreti hanno desunto in generale l'esistenza di un obbligo del giudice di ascoltare il figlio minore, escluso solo dalla mancanza della capacità di discernimento per chi abbia meno di dodici anni, da valutarsi da parte del giudice assistito se necessario da un ausiliario esperto o da un CTU.

Si è inoltre ritenuto necessario che l'audizione fosse condotta dal giudice personalmente, salva la sua facoltà di farsi assistere da esperti in psicologia dell'età evolutiva, ai quali tuttavia l'incombente non potrebbe, secondo alcuni, essere delegato.

Non sono mancate tuttavia interpretazioni diverse nel senso che il giudice potrebbe sempre valutare l'opportunità di omettere l'audizione quando vi fosse accordo tra i genitori (valutato positivamente dal giudice) o quando la loro controversia fosse solo patrimoniale o soprattutto se ascoltare il minore risultasse pregiudizievole per lui. In tutti questi casi si ritiene necessaria una esplicita motivazione della scelta di omettere l'ascolto.

I giudici dei tribunali ordinari sembrano orientati in questo senso, di maggior cautela nell'approccio al minore, dettata verosimilmente da scarsa consuetudine e da difficoltà relazionali connesse al ruolo, ma anche dalla consapevolezza dell'inadeguatezza della struttura giudiziaria e del contesto processuale rispetto alle esigenze dei minori.

Invece i giudici minorili (ma non mancano eccezioni) sono in generale più propensi all'ascolto. Esso secondo una prassi diffusa è delegato ai giudici onorari che vengono ritenuti, per la specifica competenza nel campo psico-pedagogico più attrezzati all'incombente.

La delega generalizzata riceve però critiche da parte di chi ritiene che il giudice togato minorile in quanto specializzato non possa sottrarsi al contatto con il soggetto al quale principalmente il suo intervento si riferisce. Una ragionevole via di mezzo è seguita da chi applica la compresenza di giudice togato e onorario a cui corrisponde, nei tribunali ordinari, il ricorso del giudice a un ausiliario esperto di psicologia infantile.

a.2 Contenuto processuale dell'ascolto

Come è stato già accennato l'ascolto del figlio nelle procedure separative e di affidamento non è finalizzato ad acquisire elementi istruttori, bensì a garantire al minore da un lato il diritto di esprimere bisogni e desideri, dall'altro il diritto di essere informato dal giudice sui termini della controversia in cui è coinvolto, in modo che venga limitata la confusione che può derivare da informazioni parziali e interessate fornite dai genitori in lite tra loro.

Il minore non può essere testimone nel processo e non deve essere sentito su fatti specifici riguardanti la vita familiare; non può essere applicato lo schema processuale ordinario in base al quale le parti possono dedurre e controdedurre prove testimoniali.

Men che meno è pensabile di applicare al minore le norme sull'interrogatorio della parte, poiché nel procedimento in questione le parti sono solo i genitori, mentre il figlio è il soggetto al centro del giudizio, i cui diritti ed interessi devono essere considerati preminenti su quelli di tutti gli altri soggetti processuali

³ L'art.155 sexies recita : "Il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento"



IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

L'incontro del giudice con il minore ha lo scopo di conoscerlo e di farsi conoscere, di informarlo e di ascoltare le sue esigenze e i suoi desideri, salvo che non sia disponibile a esprimerli; l'esperienza insegna che i bambini e i ragazzi, specie in situazioni di difficoltà familiare, preferiscano mantenere un atteggiamento scarsamente disponibile ⁴.

a.3 *Ascolto del figlio e garanzie di difesa dei genitori*

Nell'ascoltare il minore non si può dimenticare la particolare relazione che esiste tra lo stesso e i suoi genitori, densa di conseguenze anche sul piano processuale per cui dovrà essere garantita innanzi tutto la spontaneità delle dichiarazioni.

Si è posto quindi il problema della presenza all'ascolto dei genitori e dei loro difensori, tenuto conto che, nel sistema processuale e pur con i limiti derivanti dal contenuto non probatorio delle dichiarazioni, il contraddittorio costituisce principio cardine.

La questione è stata affrontata in modo diverso nei "protocolli" che sono stati elaborati insieme da avvocati e magistrati a Milano e a Roma.

Il protocollo milanese, al fine di evitare condizionamenti del minore, dà indicazioni circa la non opportunità della presenza delle parti e dei difensori che sono invitati a prestare consenso a non assistere all'audizione, salva la preventiva indicazione al giudice dei temi e argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore ⁵.

Il protocollo romano prevede invece il diritto dei difensori (non delle parti) a presenziare all'audizione, astenendosi però dall'interferire e mantenendo un comportamento silenzioso e rispettoso della serenità e libertà di espressione del minore ⁶.

Gli avvocati esperti in diritto di famiglia si dividono nell'adesione all'una o all'altra delle linee rappresentate nei due protocolli, non senza polemiche da parte di coloro che ritengono contrario al principio del contraddittorio che l'audizione avvenga senza la loro presenza. In alternativa è stato caldeggiato l'utilizzo dell'audizione protetta e videoregistrata, come avviene nel processo penale per la testimonianza del minorente vittima di reati sessuali.

Tale soluzione suscita tuttavia alcune perplessità.

La conoscenza integrale delle dichiarazioni del minore non sembra rivestire una rilevanza processuale tale da renderla comunque necessaria: infatti esse non possono costituire materiale probatorio e non possono essere oggetto di eventuali controdeduzioni difensive.

L'audizione del minore è volta solo a fornire elementi di conoscenza attinenti a lui stesso, ulteriori rispetto a quelli acquisiti in contraddittorio, che consentano al giudice di meglio valutare l'adeguatezza della decisione ai bisogni affettivo-relazionali di lui.

La piena disponibilità da parte dei genitori e dei loro difensori di quanto emerso nell'ascolto potrebbe invece essere fortemente rischiosa per il figlio che potrebbe trovarsi sottoposto a conflitti di lealtà con i genitori soprattutto nelle situazioni di grave contrasto tra di loro.

Sarebbe dunque consigliabile la massima prudenza nel "maneggiare" le dichiarazioni del minore che spesso può parlare solo se sa che quel che dice non potrà essere utilizzato dai genitori nel loro conflitto.

⁴ Sulla difficoltà ad esprimersi del bambino e adolescente coinvolto in procedure giudiziarie si veda A.M. Dell'Antonio, *Ascoltare il minore*, cit., Cap.4°

⁵ Il protocollo milanese, promosso da avvocati del libero foro e aderenti ad associazioni specialistiche e da magistrati del TO (sezioni specializzate) e del TM contiene indicazioni, di per sé non vincolanti, per garantire che l'audizione del minore avvenga con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità per consentirgli di esprimere i propri bisogni e desideri. Esso è reperibile in www.minoriefamiglia.it

⁶ Il protocollo romano, elaborato da alcuni membri dell'Ordine degli Avvocati e da alcuni giudici del solo TM, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e del Tribunale Minorenni, è stato presentato al Convegno del giugno 2007 organizzato dalla Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma



IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

Altro naturalmente è che quanto emerso nell'audizione, risultante da una sommaria verbalizzazione, possa e debba formare oggetto di una "restituzione" ai genitori e ai loro difensori da parte del giudice, finalizzata a far loro intendere meglio la posizione e i bisogni del figlio.

Da quanto è emerso sinora, la prassi sembra orientata in questo senso.

b) L'ascolto del minore negli altri procedimenti civili

b.1 Procedimenti sulla potestà dei genitori

L'ascolto del minore non è esplicitamente previsto neppure dalle disposizioni processuali introdotte nel 2001 ed entrate in vigore nel luglio 2007, che prevedono la difesa anche per il minore (art.37 legge 149/2001 che integra l'art.336 CC)..

L'audizione del minore capace di discernimento si ritiene dovuto in base alla Convenzione di Strasburgo e non può considerarsi superato dalla presenza di un suo rappresentante.

A questo proposito è stato rilevato criticamente che il rivoluzionario principio dell'ascolto del minore capace di discernimento risulta attenuato, nella stessa Convenzione, dalla contemporanea previsione della presenza di un rappresentante, che possa essere tramite della "voce del minore"⁷.

E' stata anche criticata la previsione, nella nostra legge, di un difensore del minore, che induce a ritenere che il minore sia parte nel procedimento.

Si è osservato che nei procedimenti di potestà il minore non può essere considerato parte in causa perché è "la *causa* stessa in senso giuridico del processo: la sua tutela dal *pregiudizio* al diritto all'educazione ne è il fine, lo scopo tipico....Il minore non può essere *parte* perché è *tutto*, perché è il titolare del bene giuridico sovraordinato agli altri interessi in causa"⁸ In quanto soggetto titolare di diritti e interessi considerati prevalenti su quelli di ogni altro soggetto coinvolto, il minore si trova in una posizione "super partes"⁹

L'obiter dictum della Corte Costituzionale (sent.n.1/2002) che definisce il minore parte processuale, desumendo tale qualifica dall'art.12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché dalle norme processuali della legge 149/2001 che prevedono la difesa anche per il minore, lascia quindi molto perplessi poiché rimanda ad una concezione del processo contenzioso, tra parti contrapposte in posizione di parità, trascurando di approfondire le caratteristiche proprie della giustizia minorile la cui ragione d'essere è invece "la salvaguardia e la tutela dei soggetti deboli"¹⁰.

Se dunque non può ritenersi che il minore sia parte nei giudizi sulla potestà dei genitori, la rilevanza processuale della sua audizione deve essere valutata sulla base delle considerazioni sopra svolte a proposito dei giudizi separativi; le conclusioni là esposte, circa la partecipazione di genitori e difensori agli incombenti e la disponibilità integrale delle dichiarazioni rese dal minore, possono ritenersi valide anche qui.

⁷ Si veda in proposito G.C.Turri "Ascolto, rappresentanza, difesa del minore in giudizio in quanto parte" in www.minoriefamiglia.it

⁸ Cfr. G.C.F. Turri, cit.

⁹ Cfr. sul punto : M.F.Pricoco : "La difesa tecnica nei giudizi minorili alla luce dell'entrata in vigore delle norme processuali della legge 149/01" in www.minoriefamiglia.it

¹⁰ Cfr. M.F.Pricoco, cit.



IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

b.2. Procedimenti di adottabilità

Nei procedimenti di adottabilità e di adozione la legge 184/1983 come modificata dalla 149/2001, prevede che il minore deve essere sentito quando ha compiuto 12 anni, o anche meno se ha capacità di discernimento,

- per l'affidamento familiare (art.4, 1° e 4° comma)
- per l'esame collegiale dei provvedimenti monocratici urgenti (art.10, 5° comma)
- per l'affidamento preadottivo (art.22, 6° comma) e per la sua revoca (art.23)
- per la pronuncia di adozione (art.7, 3° comma e art. 25)
- quando ha compiuto i 14 anni è previsto il suo consenso all'affidamento preadottivo e all'adozione

Il secondo punto costituisce una novità rispetto all'originaria legge 184/83 che non prevedeva l'ascolto del minore nel corso del procedimento sommario per l'eventuale dichiarazione di adottabilità.

Con l'entrata in vigore delle norme processuali della legge 149/2001 il procedimento ha assunto carattere contenzioso e addirittura si è prevista la difesa, anche d'ufficio, dei genitori a cui dovrebbe contrapporsi la difesa tecnica del minore, non però altrettanto officiosa.

La normativa è apparsa subito frutto di scelte sommarie ed affrettate di un legislatore guidato da prese di posizione ideologiche più che dalla consapevolezza dei problemi di principio che si volevano affrontare; tale constatazione ha portato alla sospensione per sei anni dell'entrata in vigore, seguita tuttavia nel 2007 in modo casuale, senza alcuna predisposizione di norme di attuazione.

La mancanza di precise disposizioni ha determinato incertezza nell'applicazione, rimessa a interpretazioni spesso discordanti.

Anche per questi procedimenti ci si potrebbe chiedere se sia plausibile attribuire al minore la qualità di parte, sebbene ciò sembrerebbe giustificato dal fatto che la dichiarazione di adottabilità comporta la perdita dello status di figlio.

Anche per quanto riguarda l'ascolto del minore capace di discernimento valgono le precedenti osservazioni.

b.3. Altri procedimenti avanti al TM e al GT

Nei procedimenti per il riconoscimento da parte del secondo genitore, per la dichiarazione giudiziale di genitura e per la legittimazione del figlio naturale (art.250, 273, 284CC) se ha compiuto 16 anni il figlio deve dare il suo consenso all'azione promossa dal genitore. La previsione era da sempre contenuta nel Codice Civile .

Nel procedimento di sottrazione internazionale di minori la Convenzione de L'Aja 20 maggio 1980, ratificata con legge n. 64/1994, prevede che l'autorità giudiziaria può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore quando accerti "che egli si oppone al ritorno e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere" (art.13).

In relazione a tale norma la giurisprudenza ha ritenuto che l'audizione del minore sia necessaria e possa essere esclusa solo se il minore sia ritenuto dal giudice inidoneo a renderla, per ragioni di età o stati psichici particolari oppure se il giudice valuti che la stessa audizione, per quanto protetta, possa recare danni gravi alla serenità del minore ¹¹.

¹¹ Per questi motivi la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse violato la norma escludendo l'audizione di un ragazzo di 13 anni, ritenuto pienamente adeguato per intelligenza, risorse psichiche e maturità, al solo scopo di non gravarlo di una scelta tra un genitore e l'altro (cfr. Cass.1^a sez. civ., ordinanza 3-16/4/2007, n.9094 in Famiglia e Diritto, n.7/2007, pag.741)



IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

Nei procedimenti avanti al Giudice Tutelare il Codice Civile ha sempre previsto che il minore debba essere sentito sulla scelta del tutore (art.348 CC) se ha almeno 16 anni e per le decisioni importanti riguardanti la sua vita e collocazione, se ha almeno 10 anni (art.371 CC).

Del tutto particolare è la modalità di ascolto della minore nelle procedure di autorizzazione a decidere senza l'intervento dei genitori prevista dall'art.12 legge 194/1978 sull'interruzione di gravidanza.

3) Le modalità dell'ascolto

L'ascolto dei ragazzi e dei bambini costituisce un'esperienza emotivamente complessa e difficile per i giudici, ai quali si richiede un'attitudine relazionale e una capacità di decodifica dei messaggi verbali e non verbali reciproci che percorrono ogni comunicazione umana ed in particolare quella in cui sono coinvolti soggetti in condizioni non paritarie.

I giudici devono guardarsi da non pochi rischi, da quello (più evidente e quindi probabilmente più controllabile) di chiedere, seppure implicitamente, al figlio la risposta risolutiva a questioni la cui decisione spetta invece ai genitori ed allo stesso giudice, a quello (più subdolo) di assumere atteggiamenti rigidi o al contrario collusivi con possibili risvolti seduttivi dell'interlocutore minorenni. Le modalità psicologicamente corrette dell'ascolto sono state delineate in un assetto emotivo dell'adulto "empatico e supportivo" fortemente rispettoso del minore ma "libero da affettuosità dolciastre, infantilismi o seduzioni che possono indebolirlo e rendere più difficoltoso il suo comunicare"¹²

E' stato osservato che: "perché si realizzi un ascolto autentico è necessario che l'adulto disponga della capacità di ascoltare che presuppone l'integrazione della dimensione razionale e cognitiva con quella emozionale...La risonanza emozionale che l'incontro con il bambino produce nel giudice deve essere riconosciuta, compresa e correttamente gestita all'interno dell'interazione comunicativa. Solo la consapevolezza di se stessi consente di interagire tenendo sotto controllo il rischio inevitabile di proiezioni personali o di letture precostituite del reale che si sta osservando"¹³

Non si deve poi dimenticare che, nell'ambito giudiziario in cui è in gioco la conflittualità tra i genitori o la valutazione della loro capacità affettiva ed educativa (procedimenti di potestà o di adottabilità), al di là del messaggio espresso apertamente dal figlio bambino o adolescente, esiste un messaggio "nascosto" che risulta emotivamente più pregnante e quindi molto più incidente sulla situazione concreta, anche se spesso mal decodificato o trascurato dagli adulti con cui egli vive.

Ascoltare un minore significa anche porre attenzione a tutti i messaggi che gli provengono nel suo contesto familiare o nei vari contesti in cui egli è inserito come la famiglia di origine, i nuclei ricostituiti dei genitori separati, l'eventuale famiglia affidataria o comunità di accoglienza.

E' necessario ampliare il raggio di osservazione e d'azione dall'ascolto giudiziario del minore alla sua posizione e ai suoi bisogni nell'ambito delle sue relazioni familiari poiché non si deve dimenticare mai che le procedure minorili devono essere tese più che al giudizio sulle capacità dei genitori alla valorizzazione delle loro risorse per garantire il diritto del minore a vivere e a sviluppare la propria personalità nell'ambito della sua famiglia¹⁴.

¹² Cfr. "L'ascolto dei bambini" intervento della psicologa Dr Luisa della Rosa al convegno "I figli dei genitori separati" organizzato dal CAM, Milano, 8/10/2005, atti in corso di pubblicazione

¹³ cfr.M.Persiani, psicoterapeuta, GO del TM di Roma, intervento all'incontro sulla giustizia minorile organizzato dall'Istituto degli Innocenti, "La parola ai bambini" 29/4/2004)

¹⁴ Si veda in proposito : A.M.Dell'Antonio, Ascoltare il minore, cit.



Associazione Italiana
dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia
www.minoriefamiglia.it

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

Infine non basta che il minorenni trovi qualcuno (sia esso giudice togato o onorario o CTU) che sappia ascoltarlo, ma sarebbe necessario che, in ambito giudiziario, venissero individuati un tempo e un luogo adatti all'ascolto.

Difficilmente il luogo potrà essere l'ufficio giudiziario quand'anche il minorenni venisse ricevuto in orari opportunamente distinti da quelli delle udienze ordinarie.

Come avviene nel caso di assunzione di testimonianza di minorenni vittime di reati (art. 398 CPP) l'ascolto potrebbe svolgersi in luogo diverso, in strutture (consultori, servizi psicosociali) meno rigidamente connotate come luogo del conflitto e perciò meno oggettivamente traumatiche per un minore di quanto non possa essere un ufficio giudiziario, specie di grandi dimensioni, in cui difficilmente potrebbero essere garantite condizioni di tranquillità e riservatezza.

Elisa Ceccarelli